

STATUTO PER SOCIETA' AFFIDATARIA DI SERVIZI «IN HOUSE»

art. 113, quinto comma, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ART. 1 – DENOMINAZIONE

1. È corrente una società per Azioni denominata MEDIO CHIAMPO SPA.
2. La società è a capitale interamente pubblico ed opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 2 – SEDE

1. La Società ha sede in Comune di Montebello Vic.no (VI) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese.
2. La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni normative vigenti, istituire ovvero sopprimere, purché in Italia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, dipendenze.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma n. 2, i relativi atti dovranno essere preventivamente trasmessi ed approvati dall'Assemblea di coordinamento intercomunale tra gli Enti locali soci, istituita e disciplinata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

ART. 3 – DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila e cinquanta) ed è prorogabile una o più volte.
2. La durata della società potrà essere prorogata o ridotta solo a seguito di deliberazione resa dall'Assemblea straordinaria degli Enti locali soci.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma n. 2, la proposta di deliberazione dovrà essere preventivamente trasmessa ed approvata dall'Assemblea di coordinamento intercomunale tra gli Enti locali soci.

ART. 4 – OGGETTO

1. La Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta e/o attraverso società totalmente

controllate, e salvi in ogni caso i limiti di legge, delle seguenti attività:

- la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti connessi al ciclo integrato delle acque, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- la gestione di laboratori di analisi chimiche e microbiologiche;
- in via accessoria a quanto sopra indicato, servizi di tariffazione e riscossione ed attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi;
- le attività di autotrasporto per conto terzi al fine di adempiere agli scopi societari;
- la gestione di impianti anche a tecnologia complessa ed in genere la gestione dei servizi pubblici di pertinenza dei Comuni, la gestione associata dei quali risponda all'interesse delle Comunità Locali, nonché la prestazione di servizi tecnici, amministrativi, contabili;
- la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di cogenerazione (energia elettrica ed energia termica) e di reti di teleriscaldamento;
- l'approvvigionamento, la produzione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione e la vendita di energia elettrica e calore, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, derivanti da qualsiasi fonte energetica, inclusi l'auditing energetico, i controlli sugli impianti termici di cui al D.P.R. 412/93 e la gestione calore;
- la gestione di attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero, riutilizzo e intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;
- la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;
- la pulizia, lo spazzamento e il lavaggio di strade e piazze;
- la protezione e la pulizia dei canali e delle altre opere irrigue;
- la gestione dei trasporti scolastici e di interesse pubblico;
- lo spurgo di pozzi neri e trasporto fanghi;
- la bonifica di siti;
- i servizi ambientali;
- i servizi di manutenzione di aree verdi, aree attrezzate e giardini;
- i servizi di segnaletica stradale e di pubblica illuminazione;

- ogni altra attività di servizio, di assistenza tecnica, di progettazione, e di direzione lavori che le Comunità Locali vorranno affidarle;
 - vendita e commercializzazione di energia e di ogni attività ad esse connessa e/o collegata, inclusa la gestione delle attività e dei rapporti con le Autorità e i soggetti predisposti, compreso lo svolgimento della attività tipica di Esco nel settore del risparmio energetico e delle fonti energetiche rinnovabili, ovvero nella progettazione, realizzazione e assunzione del rischio del mancato risparmio a proprio carico.
2. Le opere ed i servizi riportati nell'oggetto sociale potranno essere affidati dagli Enti competenti alla Società in maniera diretta (in house) oppure a seguito di gara con procedura ad evidenza pubblica nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
 3. Le attività svolte per gli Enti Locali soci ed affidate alla Società ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i servizi resi alle Collettività da essi rappresentate devono costituire la parte più importante dell'attività svolta dalla Società.
 4. L'esercizio delle attività non costituenti servizio pubblico locale di rilevanza economica a favore degli Enti locali soci o di soggetti terzi potrà essere svolta, previa approvazione da parte dell'Assemblea di coordinamento intercomunale tra i predetti Enti locali, purché ciò non rechi in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività di cui al precedente comma, che debbono, comunque, rimanere prevalenti.
 5. L'esercizio da parte della Società di altri servizi pubblici, oltre al servizio idrico integrato, resta subordinato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, quarto comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, alla previa approvazione da parte delle competenti Autorità d'Ambito.
 6. La Società potrà inoltre eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione attinenti o connessi alle attività di cui sopra, nessuna esclusa, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione di impianti specifici, il servizio di laboratorio per il controllo delle attività inerenti la prestazione di servizi pubblici.
 7. La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di

qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, società od Enti controllate e/o collegate per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, il tutto nei limiti della vigente normativa.

8. La società potrà svolgere tutte le attività di cui all'oggetto sociale anche tramite soggetti terzi, nei limiti di legge, e comunque salva, in tale ipotesi, la preventiva approvazione da parte dell'Assemblea di coordinamento intercomunale tra gli Enti locali soci nonché – qualora dette attività integrino servizi pubblici di titolarità degli Enti Locali soci – dello stesso Ente titolare del servizio pubblico.

9. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate.

10. La Società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, le Aziende sanitarie, le Università nonché gli altri enti pubblici e può stipulare con essi convenzioni.

11. La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti degli Enti Locali soci, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

12. La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

ART. 5 – CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 6.100.000,00 (seimilionicentomila) rappresentato da n. 6.100 (seimilacento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille) cadauna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, previa approvazione da parte dell'Assemblea di coordinamento intercomunale tra gli Enti locali soci, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia.

3. Ai sensi dell'art. 113, quinto comma, lettera c) del Decreto Legislativo n. 267/2000, la quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della Società.

4. I diritti sociali spettano agli Enti Locali soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

5. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di nuove azioni, le quali dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, salvi i casi previsti dalla legge.

ART. 6 – OBBLIGAZIONI

1. La società potrà emettere, nei limiti e con le modalità di legge, obbligazioni sia nominative sia al portatore, ai sensi degli artt. 2410 e ss. del codice civile previa approvazione da parte dell'Assemblea di coordinamento.

ART. 7 – AZIONI

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed allo statuto della Società.

3. Per quanto concerne i loro rapporti con la Società, il domicilio degli azionisti, degli amministratori, dei sindaci e del Revisore è quello risultante dal libro dei soci.

4. Poiché il capitale della società, a mente di quanto previsto dall'art. 113, quinto comma, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 nonché dal precedente art. 5 dello statuto, è interamente pubblico, l'eventuale trasferimento di azioni potrà avvenire solo tra gli Enti pubblici locali appartenenti alla Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.

5. Nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma, qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte ed a qualunque titolo (anche gratuito) le proprie azioni agli altri Enti Locali soci, ovvero i diritti di opzione sulle azioni da emettere nell'ipotesi di aumento del capitale sociale, dovrà comunicare l'intenzione di vendere al Consiglio di Amministrazione, all'Assemblea di coordinamento intercomunale tra gli Enti locali soci nonché agli altri soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. Entro 30 (trenta) giorni, i soci aventi diritto devono comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione ed agli altri soci, incluso il cedente, la propria incondizionata volontà di esercitare il diritto di prelazione.

7. Qualora più soci esercitino il diritto di prelazione, le azioni del cedente sono ripartite

in proporzione al numero delle azioni possedute dai soci acquirenti.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 5, il Consiglio di Amministrazione, entro i successivi dieci giorni, valuta la sussistenza dei requisiti di cui al quarto comma del presente articolo. Nel caso in cui detti requisiti non sussistano, gli amministratori non autorizzano il compimento dell'atto di trasferimento che, se compiuto, risulterà inefficace verso la Società e gli altri soci.

9. Qualora sussistano i requisiti richiesti dal presente statuto nonché dalle vigenti disposizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione autorizza il trasferimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, previo nulla osta dell'Assemblea di coordinamento intercomunale tra gli Enti locali soci.

10. E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno l'esclusività del capitale pubblico locale ed è fatto espresso divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione di quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo ovvero che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni da parte di soggetti diversi da quelli indicati sempre al predetto comma 4 del presente articolo.

11. Il trasferimento, a qualunque titolo, della partecipazione di un socio a favore di Enti Pubblici non soci, costituisce una modificazione del presente Statuto, che dovrà essere approvata dall'Assemblea Straordinaria della Società e previamente autorizzata dall'Assemblea di coordinamento intercomunale tra gli Enti locali soci.

ART. 8 – VERSAMENTI DEI SOCI

1. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale o a fondo perduto; possono inoltre effettuare finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, purché non costituenti raccolta di risparmio tra il pubblico.

ART. 9 – RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare all'assemblea gli azionisti che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano depositato i titoli presso la sede sociale o presso le Banche indicate nell'avviso di convocazione.

2. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 2372 c.c..

ART. 10 – ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero in presenza di particolari esigenze così come definite dall'art. 2364 comma secondo del codice civile, tale termine può essere prorogato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Tale ricorrenza deve essere segnalata dagli Amministratori nella Relazione sulla gestione sociale.
4. Essa è inoltre convocata, in via ordinaria o straordinaria, ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge e dallo statuto.
5. L'assemblea è convocata presso la sede sociale od anche presso altro Comune purché in Italia.
6. L'Assemblea ordinaria è convocata, in particolare, per deliberare sugli argomenti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni richieste dal presente Statuto per il compimento di atti degli Amministratori.
7. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.
8. L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria verrà altresì convocata, per deliberare sulle materie di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, dal Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, dal Collegio Sindacale, secondo la procedura indicata dalla norma da ultimo citata.
9. Chi richiede la convocazione o convoca l'Assemblea deve indicare gli argomenti da trattare, nell'avviso di convocazione.

ART. 11 – AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione dell'assemblea è fatta per mezzo d'avviso da pubblicarsi, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, sulla Gazzetta Ufficiale ovvero mediante pubblicazione su un quotidiano.

2. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione dell'assemblea.
3. Può, con lo stesso avviso, fissarsi anche la seconda convocazione, a distanza di almeno ventiquattro ore e non oltre trenta giorni dalla prima.
4. L'assemblea è altresì validamente costituita qualora, pur senza formalità di convocazione, sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.
5. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.
2. Essa delibera a maggioranza assoluta.
3. In seconda convocazione essa delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci partecipanti.

ART. 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

ART. 14 – PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato nello stesso modo per la redazione del verbale, salvo che questo per legge debba essere redatto da un Notaio.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente della riunione ha il potere di proporre le procedure che possono essere stabilite e modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ART. 15 – ASSEMBLEA : QUORUM

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale rappresentato. In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci partecipanti, con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato.

All'assemblea straordinaria dei Soci tanto in prima che in seconda convocazione, si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

ART. 16 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina gli amministratori, i sindaci e fra essi il presidente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) determina i compensi degli amministratori e dei sindaci, e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

2. L'assemblea straordinaria:

- a) delibera, previa approvazione da parte dell'Assemblea di coordinamento

intercomunale tra gli Enti locali soci, sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e sull'emissione di obbligazioni convertibili;

b) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma dell'art. 2487 codice civile;

c) delibera sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge o dal presente statuto.

ART. 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compresi il Presidente, scelti anche fra non soci, tra persone di provata esperienza per studio o funzioni svolte.

2. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

3. Essi durano in carica per il tempo fissato dall'assemblea all'atto della nomina, e comunque non oltre tre esercizi.

4. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. Essi possono essere rieletti.

6. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare più della metà degli amministratori, decade l'intero consiglio di amministrazione.

7. In tal caso si applica la disciplina di cui all'art. 2386, ultimo comma del codice civile.

8. Il consiglio di amministrazione designa di volta in volta un proprio segretario, che può essere anche estraneo al consiglio.

9. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono constatate da processo verbale firmate da chi presiede il consiglio e dal segretario.

ART. 18 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è presieduto dall'amministratore designato dall'assemblea.

2. In sua assenza, o in caso di mancata nomina, la presidenza spetta all'amministratore designato dal consiglio di amministrazione.

ART. 19 – CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando almeno due consiglieri ne facciano domanda scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con lettera raccomandata, o con telefax o con posta elettronica contenenti il giorno, il luogo, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare, da spedire almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo.
3. Nei casi di urgenza l'adunanza viene convocata con telegramma, o con telefax o con posta elettronica, da spedire almeno un giorno libero prima dell'adunanza.
4. Nel caso di ricorso al telefax o alla posta elettronica o ad altro mezzo sopra indicato idoneo allo scopo, gli avvisi devono essere spediti al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori e dai Sindaci effettivi.
5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione si considera, in questo caso, tenuto nel luogo dove è stato convocato e dove siano presenti il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
7. La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata come previsto, qualora siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi in carica.

ART. 20 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
2. Ogni consigliere dispone di un voto.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

4. In caso di parità la proposta si ha per respinta.

ART. 21 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.
2. Il consiglio di amministrazione, pertanto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene necessari od opportuni per attuare l'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'assemblea.

ART. 22 – DELEGHE DI POTERI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti di delega e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2381 c.c..
2. Il consiglio di amministrazione può anche nominare procuratori o mandatari per singoli atti o categorie di atti.

ART. 23 – RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

1. Al presidente del consiglio di amministrazione e agli eventuali amministratori delegati nei limiti dei poteri ad essi conferiti è attribuita la rappresentanza della società.
2. I sopra indicati rappresentano la società in giudizio, quali attori o quali convenuti. Essi hanno facoltà di promuovere giudizi e procedimenti amministrativi di ogni ordine e grado.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al Vicepresidente, se nominato.
4. La rappresentanza legale e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spettano anche al direttore, nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina.

ART. 24 – IL DIRETTORE

Il Consiglio di Amministrazione nomina e stabilisce il compenso del Direttore che può essere un dipendente con qualifica non inferiore a quella di dirigente.

Il Direttore rimane in carica tre anni, rinnovabile.

Il Direttore sovrintende all'organizzazione e alla disciplina degli uffici e svolge la sua attività, secondo le direttive del Presidente, in esecuzione delle deliberazioni degli organi della Società.

Possono essergli conferite possibili procure e ha la firma della corrispondenza e degli atti per l'ordinario funzionamento degli uffici.

ART. 25 – COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

1. I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c.

ART. 26 – CONVENZIONI DI GESTIONE PER I SERVIZI AFFIDATI DALLE AUTORITÀ PREPOSTE IN BASE ALLE NORMATIVE DI SETTORE

1. La gestione dei servizi affidati, anche ai sensi dell'art. 113, quinto comma, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 28.8.2000 e successive modificazioni, alla Società dalle Autorità preposte in base alle singole normative di settore, viene disciplinata mediante apposita convenzione stipulata dalla Società con le predette Autorità.

2. Le Autorità di settore restano titolari di tutte le competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale, vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla Società nonché della predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti dalla legge) che la Società dovrà realizzare.

ART. 27 – CONTROLLO SULLA SOCIETÀ E SUI SERVIZI PUBBLICI AD ESSA AFFIDATI

1. Le modalità di controllo nei confronti della Società da parte degli Enti Locali soci ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c) del Decreto Legislativo n. 267 del 28.8.2000 e successive modificazioni, sono disciplinate, nel rispetto delle competenze delle Autorità eventualmente previste dalle normative di settore, dagli stessi Enti locali soci mediante

apposita convenzione da concludere tra i predetti enti locali ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 appena menzionato.

2. Al fine dell'esercizio da parte degli enti locali del controllo di cui al comma precedente, gli organi sociali della Società, per quanto di rispettiva competenza sono tenuti:

- ad inviare, al fine della relativa approvazione, all'Assemblea di coordinamento intercomunale il bilancio di esercizio, il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- ad inviare alla predetta Assemblea di coordinamento intercomunale la relazione di cui all'art. 2409 *ter*, comma 2 c.c. appena depositata nella sede della Società;
- ad inviare senza ritardo, anche su richiesta di essa, gli ulteriori atti indispensabili alla eventuale Commissione nominata dall'Assemblea di coordinamento intercomunale al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e dall'Assemblea di coordinamento intercomunale.

3. La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire agli Enti Locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della Società.

4. Pertanto, gli atti di cui al precedente comma secondo devono essere trasmessi ed approvati dall'Assemblea di coordinamento intercomunale prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

5. Almeno una volta all'anno, il Presidente e il Direttore Generale della Società espongono apposita relazione, avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti nonché l'andamento generale dell'amministrazione della Società, davanti all'Assemblea di coordinamento intercomunale.

6. A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun Ente locale il diritto di domandare, sia nell'assemblea della Società sia al di fuori di essa, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della Società stessa.

7. La Società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli Enti locali ovvero, nell'ipotesi di Autorità preposte, dalle normative di settore, alla organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla Società, mediante convenzioni stipulate tra la Società e le predette Autorità.

8. Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo Ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla Società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare l'assemblea della Società al fine di sottoporre all'approvazione degli Enti locali soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

**ART. 28 – CONTROLLO DA PARTE DI AUTORITÀ PREPOSTE SULLA BASE DELLE SINGOLE
NORMATIVE DI SETTORE**

1. Restano ferme le competenze inderogabili che le disposizioni di legge, statale o regionale vigenti, conferiscono in capo alle Autorità d'Ambito o di settore preposte, dalle singole discipline di settore, per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, programmazione e controllo della gestione dei servizi pubblici locali.

2. Nell'ipotesi in cui alla Società venga affidato, nelle forme previste dall'art. 113, quinto comma, lettera c) del Decreto Legislativo n. 267/2000, un servizio pubblico locale di rilevanza economica da parte delle Autorità di cui al precedente comma, i poteri di controllo sulla gestione della Società verranno esercitati anche dalle Autorità preposte dalle singole discipline di settore.

3. Pertanto, tutte le comunicazioni nonché l'invio delle relazioni e degli atti indicati al precedente art. 27 dovranno essere disposti, oltre che a favore dell'Assemblea di coordinamento intercomunale, anche nei confronti degli organi di gestione delle predette Autorità.

ORGANI DI CONTROLLO

ART. 29 – COLLEGIO SINDACALE

La società può nominare il collegio sindacale.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Le riunioni del Collegio Sindacale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove è presente il presidente.

ART. 30 – IL CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile, ove non affidato al Collegio Sindacale, spetta a un revisore o a una società di revisione.

Il revisore o la società di revisione, quando incaricato del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio

consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

Il revisore contabile o la società di revisione deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies c.c. In difetto, il revisore o i soci della società di revisione sono ineleggibili e, se eletti, decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore o società di revisione.

L'incarico del controllo contabile ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Al revisore o alla società di revisione incaricata spetta il compenso stabilito dall'assemblea, all'atto della loro nomina.

ART. 31 – ESERCIZIO SOCIALE

1. La durata dell'esercizio coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 32 – BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Gli Amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

2. Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori all'Assemblea di coordinamento intercomunale, per la necessaria approvazione, nonché al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

3. Il bilancio di esercizio sarà sottoposto a certificazione da parte di primaria società di revisione contabile.

4. Il bilancio approvato, con la relazione del Collegio Sindacale, dovrà essere inviato alle Autorità di cui al precedente art. 27-bis entro i dieci giorni dalla sua approvazione.

ART. 33 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, sono ripartiti nel modo seguente:

- 5% al fondo di riserva legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo agli azionisti, salvo che l'Assemblea lo accantoni in tutto o in parte alle riserve straordinarie.

ART. 34 – PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

1. Il pagamento dei dividendi è effettuato secondo le modalità ed i tempi fissati dall'organo amministrativo, ma comunque entro l'anno in cui l'Assemblea ne ha deliberato la distribuzione.
2. Il diritto al dividendo si prescrive in cinque anni da quando esso è esigibile.

ART. 35 – LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. Salvo che non vi abbia già provveduto l'Assemblea gli Amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'Assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulle modalità di liquidazione e sulla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

ART. 36 – REVOCA DELLO SCIoglIMENTO

La revoca dello scioglimento della società, potrà essere deliberata dall'assemblea anche in fase di liquidazione, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

ART. 37 – NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

ART. 38 – CLAUSOLA ARBITRALE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra Società e Soci, tra Società e Amministratori, fra Soci, fra Amministratori, fra Soci e Amministratori in relazione alle vicende sociali o all'applicazione del presente statuto e delle delibere degli organi sociali saranno devolute, ove ciò sia consentito dalla legge, ad un collegio di tre arbitri, che giudicheranno ritualmente e secondo il diritto italiano.
2. Gli arbitri saranno scelti dal Presidente del Tribunale di Vicenza.
3. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni degli arbitri vincoleranno le parti.
4. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.